

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

E

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 in data 14/6/1994

Modificato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 89 del 24.10.2006 come risultante dal presente testo nel quale, limitatamente e per tutti gli articoli recanti modifiche al testo vigente, risultano evidenziate mediante **caratteri in grassetto** le variazioni e integrazioni introdotte e ulteriormente con deliberazione consiliare n. 59 del 29.11.2021 .

Regolamento pubblicato all'albo pretorio on line reg. n. 1365 dal 6/12/2021 al 21/12/2021.

Allegato alla deliberazione n. 59 del 29/11/2021

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari, a norma del **Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni ed integrazioni, delle altre leggi vigenti in materia e dello Statuto Comunale.
2. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze degli organi indicati al 1° comma del presente articolo sono fissate dalle leggi, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.
3. Se nel corso delle adunanze si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge, dallo Statuto comunale o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente, seduta stante, senza discussione, sentiti i capigruppo.

Art. 2
Diffusione

1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei consiglieri e dei componenti le commissioni consiliari.
2. Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neoeletti, in occasione della notifica della avvenuta loro elezione.

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 3

Assenza vincolo mandato e responsabilità personale

1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, a norma del vigente Statuto comunale.
2. Ciascun consigliere è responsabile, personalmente, del voto che esprime in favore o contro le proposte di provvedimento poste in votazione.
3. Nell'ambito dell'esercizio delle pubbliche funzioni al medesimo attribuite egli ha pertanto piena libertà d'azione, d'espressione, di opinioni e di voto.

Art. 4
Conferimento di incarichi speciali

1. Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più consiglieri di riferire in consiglio su oggetti che esigano indagini, esami e valutazioni particolari.
2. Per l'espletamento di tali incarichi i consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali.
3. Ad incarico espletato, deve essere redatta apposita relazione di cui, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene data informazione al Consiglio, che potrà tenerne conto per l'adozione delle deliberazioni di propria competenza, senza essere vincolato alle conclusioni della stessa.

Art. 5

Indennità di presenza e rimborso spese

1. I consiglieri hanno diritto a percepire la indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze, nei limiti della misura fissata dalla legge. Compete loro altresì il rimborso delle spese di viaggio per l'accesso dalla loro residenza alla sede comunale, alle condizioni, con le modalità e nelle misure stabilite dalla legge e dal Consiglio Comunale.
2. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento di speciali incarichi.
3. Ai consiglieri comunali che, su mandato del Consiglio o della Giunta o per delega del Sindaco, si rechino fuori dal territorio comunale, in località distanti almeno dieci chilometri, spetta il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese di soggiorno ed eventuale pernottamento, effettivamente sostenute e documentate.
4. E' in facoltà del Consiglio Comunale, a norma dell'art. **84, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000**, sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive. Con apposito successivo regolamento saranno disciplinati i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.
5. Fino all'adozione del regolamento previsto al 4° comma del presente articolo, ai consiglieri compete il trattamento di missione.

Art. 6
Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali debbono astenersi dal prendere parte, direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti o prestazioni professionali remunerate riguardanti il comune ed istituzioni, enti od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, del coniuge, di loro congiunti od affini, sino al quarto grado secondo la disciplina fissata dal codice civile, sia quando si tratti di conferire ai medesimi impieghi, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge o regolamenti.
3. Il divieto di cui sopra comporta l'obbligo di uscire dalla sala delle adunanze, durante la trattazione di detti affari.
4. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi devono informarne il Segretario Comunale, il quale deve dare atto, a verbale, dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 7
Esenzione da responsabilità

Sono esenti da responsabilità, sia amministrativo-contabile che civile e penale, i consiglieri comunali che non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare tempestivamente e prima della votazione, a verbale, il loro motivato dissenso; in particolare quando abbiano espresso voto contrario, a proposte che si traducano in provvedimenti deliberativi dai quali derivi danno al comune.

Art. 8
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri per iscritto.
2. Esse possono venire motivate dal dimissionario.
3. Le dimissioni devono essere iscritte all'ordine del giorno, nella prima seduta consiliare successiva alla data di ricevimento delle stesse, ai fini della surroga.
4. In merito trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 9

Partecipazione alle sedute e decadenza

1. Il consigliere comunale è tenuto, per dovere civico, a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione motivata scritta o verbale, inviata dal consigliere al presidente, il quale deve darne notizia al Consiglio. La giustificazione può essere fornita anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo, cui appartiene il Consigliere assente.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare la segreteria, perché del fatto sia presa nota a verbale.
4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga alle sedute del consiglio comunale, per un periodo continuativo superiore a dodici mesi, decade. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, su iniziativa di qualsiasi consigliere.

Art. 10
Nomine ed incarichi

1. Ogni volta che disposizioni di legge, norme statutarie o regolamentari prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere nominato dal Consiglio stesso.
2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'**art. 67 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, in tema di ineleggibilità ed incompatibilità.
3. La nomina deve essere fatta in seduta pubblica e con voto palese.
4. Nel caso sia previsto che la nomina avvenga su designazione dei gruppi consiliari, compete al capo gruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese il nominativo del consigliere designato.
5. Il consiglio procede quindi alla elezione con votazione palese.

Art. 11
Funzioni rappresentative

1. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una delegazione consiliare composta, di norma, da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
2. Essa interviene, assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
3. I componenti la delegazione vengono designati dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla commissione dei capigruppo.

Art. 12
Diritto di accesso agli atti

1. Le proposte, gli atti ed i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati, presso la segreteria comunale od altro ufficio, indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno della riunione e, di norma, nei tre giorni feriali precedenti, durante l'orario d'ufficio.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare se non viene, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.
3. Potranno, per altro, essere oggetto di deliberazione consiliare anche quelle proposte i cui documenti non siano stati depositati a norma e nei termini di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo quando, sentiti i capigruppo, emerga una volontà concorde in tal senso.
4. All'inizio della seduta le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
5. I consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio, che sono richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
6. Copia delle proposte dei provvedimenti deliberativi, e relativi allegati, può essere ottenuta a domanda.
7. I consiglieri comunali hanno diritto, senza necessità di autorizzazioni:
 - a) di consultare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, quando tali documenti sono stati approvati dal Consiglio Comunale;
 - b) di prendere visione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale relativi ad adunanze, per le quali la verbalizzazione sia già stata completata;
 - c) di ottenere copia, in esenzione di spesa, di singole deliberazioni, sia del Consiglio come della Giunta, quando pubblicate.
8. I consiglieri non possono, di loro iniziativa, ritirare documenti dagli uffici o dall'archivio comunale o farsene copia. Per prendere visione di atti del comune, diversi da quelli sopraelencati, il consigliere deve farne richiesta scritta al Sindaco, al quale compete autorizzare i funzionari a consentirne visione od a rilasciarne copia.
9. Il Sindaco, o suo delegato, deve pronunciarsi sulla richiesta entro tre giorni dalla presentazione.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 13 Costituzione

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari a norma dello Statuto e con le modalità indicate nel presente Regolamento.
2. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, i consiglieri devono dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendono aderire.
3. In caso di mancata espressa contestuale designazione è considerato capogruppo consiliare il primo firmatario della lettera di comunicazione; vice capogruppo è considerato il secondo firmatario.
4. Il presidente del Consiglio informa il Consiglio Comunale delle comunicazioni pervenutegli, nella prima seduta consiliare, prima della trattazione di ogni altro argomento iscritto all'o.d.g..
5. Di norma, ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno due consiglieri. Può anche esserlo di uno, se unico eletto di lista che ha partecipato alla consultazione elettorale comunale. I consiglieri che non dichiarino la propria adesione a nessuno dei gruppi consiliari costituiti a norma del comma 1 o che revochino la propria adesione ad un gruppo senza aderire ad altro gruppo costituito ai sensi del comma 1, formano un unico gruppo misto.
6. Ogni consigliere comunica, tempestivamente, al Presidente del Consiglio l'eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello originario, previo assenso del capogruppo del gruppo cui il consigliere intende aderire.
7. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale mutamento del capogruppo.
8. In caso di mancata designazione del capogruppo del "gruppo misto" le prerogative, quali indicate al comma 6 del presente articolo sono conferite, in forza del presente Regolamento, al più anziano di età, tra i consiglieri facenti parte del gruppo misto.
9. Nel corso del mandato amministrativo può essere costituito un solo "gruppo misto".

Art.14
Commissione dei Capigruppo

1. I capigruppo sono costituiti in commissione consiliare permanente, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per i compiti alla stessa demandati dal presente regolamento e per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.
2. **ABROGATO**
3. **ABROGATO**
4. Della commissione predetta fanno parte il presidente del Consiglio od un consigliere dal medesimo delegato, e tutti i capigruppo.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, o il consigliere dal medesimo delegato, è competente a convocare e presiedere la commissione.
6. I consiglieri capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla commissione, quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente.
7. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dal Segretario comunale o da altro funzionario dallo stesso incaricato.
8. La Conferenza dei Capigruppo si svolge con le modalità previste dai successivi artt. 29 e 29 bis in quanto applicabili.

Art. 15

Disciplina per la gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del consiglio comunale e dei gruppi consiliari

1. A norma **dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000** e dell'art. 17, 3° comma del vigente Statuto, il comune assicura al consiglio comunale, alle commissioni consiliari ed ai gruppi consiliari personale, idonee attrezzature, apposite strutture nonché congrue risorse finanziarie per il loro corretto ed efficiente funzionamento.
2. L'ammontare annuo delle risorse finanziarie da destinarsi al funzionamento dei gruppi consiliari viene determinato, in ragione d'anno in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. La somma messa a disposizione dei gruppi consiliari viene ripartita come segue:
 - il 40% (quaranta per cento) mediante assegnazione e riparto in misura fissa, per ciascun gruppo consiliare, indipendentemente dal numero dei componenti il gruppo stesso;
 - il residuo 60% (sessanta per cento) mediante assegnazione e riparto in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo consiliare.
4. La gestione delle risorse finanziarie attribuite ai gruppi consiliari è affidata al Dirigente competente, che provvederà, su proposta sottoscritta dal capogruppo del singolo gruppo consiliare, a porre in essere le procedure di spesa, nel rispetto delle norme sulla gestione contabile e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, in conformità con i principi e le norme che disciplinano l'ordinamento contabile.
5. Alla fine di ogni esercizio ciascun gruppo consiliare presenterà rendiconto dell'impiego della somma assegnata al presidente del consiglio; questi ne darà comunicazione al consiglio comunale.
6. Le risorse finanziarie di cui al comma 2. sono utilizzate per le spese di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) spese per iniziative politico istituzionali, connesse alle finalità dell'ente, quali l'organizzazione di tavole rotonde, convegni, incontri con esperti o figure istituzionali, manifestazioni socio-culturali, manifestazioni politico-istituzionali, ricerche e studi su particolari problematiche; ivi comprese le spese per il noleggio di sale, compensi per oratori, incarichi ad esperti, noli o quant'altro si renda necessario, anche per spese di ospitalità;
 - b) canoni per l'uso di locali, mezzi o attrezzature utilizzate dai gruppi, qualora non siano disponibili sale, mezzi o attrezzature destinati allo scopo in locali e strutture comunali;
 - c) spese per aggiornamento (libri, riviste, giornali) che rivestano per il gruppo interesse connesso all'espletamento del mandato;
 - d) spese di cancelleria;
 - e) spese per la produzione di stampati, manifesti, inviti o altro materiale

- informativo;
 - f) spese di riproduzione documenti;
 - g) spese di corrispondenza;
 - h) spese telefoniche e fax od uso posta elettronica.
7. Ogni spesa dovrà comunque essere impiegata per il perseguimento di finalità istituzionali proprie dei gruppi consiliari.
 8. Il capogruppo del gruppo consiliare, in caso di urgenza, può richiedere anticipazioni e rimborsi di spesa, da imputarsi al fondo assegnato.
 9. In caso di passaggio di un consigliere, o di più consiglieri comunali, da un gruppo ad un altro, in corso di mandato, il riparto non viene modificato, fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui il passaggio si sia verificato.
 10. In caso di scadenza o scioglimento del consiglio durante l'esercizio finanziario, la ripartizione delle risorse viene effettuata proporzionalmente al periodo di mandato del consiglio comunale uscente e di quello entrante

CAPO IV

LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 16

Costituzione, funzionamento e modificazioni delle commissioni consiliari permanenti

1. A norma del vigente Statuto Comunale sono istituite dal Consiglio Comunale, nel proprio seno, Commissioni Consiliari Permanenti.
2. **Le commissioni consiliari sono:**
 - a) **Prima commissione "Servizi alla Persona"**
Politiche Sociali: funzioni connesse con i Servizi a domanda individuale – Servizi socio-assistenziali, culturali, sportivi e ricreativi - Pubblica Istruzione
 - b) **Seconda commissione " Territorio e Ambiente "**
Politiche del Territorio, ivi comprese le funzioni attinenti i Lavori Pubblici - Pianificazione e gestione del territorio e delle attività produttive
 - c) **Terza Commissione “Sviluppo e gestione risorse, Affari Generali, Corpo di Polizia Municipale”**
Affari Generali – Bilancio e programmazione – Servizi Demografici e Polizia Locale– Gestione risorse umane e sviluppo organizzativo
 - d) **Quarta commissione “Affari istituzionali, di controllo e di garanzia”**
Aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti del Comune; funzioni di garanzia relative al rispetto dello Statuto e dei regolamenti, agli istituti di partecipazione, al diritto di accesso.
3. Alla Commissione dei Capigruppo sono attribuite, nell'ambito degli affari ad essa demandati e salvo quanto per essa specificatamente disposto, le medesime prerogative attribuite alle Commissioni consiliari permanenti.
4. Ciascuna commissione elegge tra i propri componenti il Presidente, a maggioranza dei commissari assegnati, **con voto plurimo come previsto al comma 8 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dall’art. 18 bis, comma 2. Con le stesse modalità può essere eletto un vicepresidente.**
5. Per ciascun componente nominato potrà essere designato un supplente, che dovrà anch'egli essere consigliere comunale.
6. Le commissioni si avvalgono dell'opera e della partecipazione consultiva alle loro riunioni, di funzionari comunali, tecnici ed esperti.
7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte **da un** dirigente di settore o da un funzionario da esso delegato.

8. Le commissioni permanenti rispecchiano, a norma dello Statuto, nella loro composizione, le proporzioni dei gruppi consiliari costituiti a norma dell'art. 13 del presente Regolamento.
A tal fine il numero dei componenti la commissione sarà determinato, per quanto possibile, tenendo conto del numero dei componenti i singoli gruppi consiliari; a ciascun componente la commissione è comunque attribuito un voto plurimo, tale per cui egli, insieme eventualmente con altro consigliere dello stesso gruppo di appartenenza, abbia o abbiano a disposizione tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al gruppo di cui egli fa parte: i voti a disposizione complessivamente dei componenti ogni singola commissione risultano di conseguenza pari al numero dei consiglieri eletti ed in carica.
9. In caso di modificazione dei gruppi consiliari, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, viene di conseguenza modificata la composizione e l'attribuzione dei voti dei singoli componenti le commissioni.
10. Le commissioni consiliari permanenti durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art. 17

Designazione dei componenti le Commissioni Consiliari

1. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti per ogni commissione, in numero corrispondente a quello assegnato al gruppo stesso dalla deliberazione consiliare di istituzione e comunica al Presidente del Consiglio i nomi dei designati, per tramite il capogruppo, con comunicazione scritta.
- 1 bis. Ogni consigliere comunale ha diritto di essere designato dal proprio gruppo quale membro effettivo di almeno una commissione consiliare, salvo il caso in cui il consigliere stesso rinunci con atto formale comunicato al Presidente del Consiglio.*
2. Il consigliere designato entra immediatamente in carica; con l'entrata in carica del medesimo vengono a cessare le funzioni del consigliere comunale eventualmente in precedenza designato.
3. Il Presidente del Consiglio, indipendentemente da quanto disposto al comma 2. del presente articolo, nella prima seduta consiliare successiva alla designazione o sostituzione informa il Consiglio delle designazioni o sostituzioni di componenti le commissioni.
4. Il Consiglio Comunale ne prende atto.

Art. 18
Attribuzioni delle Commissioni Consiliari

1. Sono attribuite alle commissioni consiliari permanenti, **fatte salve le ulteriori specifiche e particolari competenze previste per la Commissione Affari Istituzionali di Controllo e di Garanzia (quarta commissione)**, funzioni preparatorie e referenti sugli atti di competenza del Consiglio Comunale, a norma del vigente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale può, su specifiche questioni, demandare alle commissioni funzioni redigenti. In ogni caso la competenza per l'approvazione del provvedimento finale resta di competenza del Consiglio Comunale.
3. Il parere e le proposte delle commissioni consiliari permanenti non sono nè vincolanti, nè obbligatori.

Art. 18 bis

**DISCIPLINA PARTICOLARE IN MERITO ALLA COMMISSIONE CONSILIARE
AFFARI ISTITUZIONALI, DI CONTROLLO E DI GARANZIA.**

1. **In attuazione dell'art. 44 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'art. 17 ter del vigente Statuto comunale, alla commissione consiliare "Affari istituzionali" sono attribuite funzioni di "controllo e di garanzia".**
2. **Il presidente ed il vicepresidente della stessa sono nominati con le modalità indicate all'art. 16, comma 4, del vigente regolamento; alle votazioni non partecipano i consiglieri di maggioranza.**
3. **Le competenze e le funzioni ad essa demandate, oltre quelle generali indicate all'art. 16, comma 2, del presente regolamento, sono in particolare:**
 - a) **esame proposte di aggiornamento dello statuto e dei regolamenti concernenti il funzionamento degli organi istituzionali del comune;**
 - b) **garanzia in ordine al rispetto dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, con compiti anche interpretativi della relativa normativa, ove sorgano divergenze o incertezze in merito;**
 - c) **tutela e garanzia in merito al giusto procedimento per quanto concerne gli istituti di partecipazione e l'esercizio di accesso agli atti dell'amministrazione comunale da parte dei cittadini;**
 - d) **funzioni di garanzia per l'effettivo esercizio da parte dei consiglieri delle loro specifiche competenze e prerogative, quali loro riconosciute dalle norme legislative, statutarie e regolamentari;**
 - e) **funzioni di controllo politico-amministrativo, come previsto dall'art. 42, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000.**
4. **Ove pervengano richieste di intervento, reclami, rimostranze e inviti ad attivare l'esercizio delle proprie competenze nelle materie sopraindicate, il Presidente della commissione convoca la stessa, entro dieci giorni dalla richiesta, iscrivendo la questione proposta all'o.d.g.. La commissione decide in merito con motivato provvedimento.**
5. **Le richieste di garanzia devono specificare puntualmente i singoli aspetti dei diritti, delle competenze o delle prerogative riguardo alle quali si rende necessario l'esame della commissione, in relazione alle competenze che le spettano, ai sensi del comma 3 del presente articolo.**
6. **Le richieste di controllo devono specificare in modo puntuale i profili dell'attività di amministrazione della giunta in relazione ai quali si intende attivare il controllo politico-amministrativo, a supporto della corrispondente funzione che compete al consiglio.**

Art. 19

Convocazione delle commissioni consiliari

1. Le commissioni permanenti sono convocate e presiedute dal Presidente, **o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente** ed in via gradata dal Commissario più anziano di età, di sua iniziativa **o su richiesta del Sindaco, di un Assessore** oppure su richiesta scritta di almeno 3 (tre) componenti la Commissione. **Nel caso in cui la convocazione debba essere effettuata su richiesta** la riunione deve aver luogo entro sette giorni da quello in cui **questa** perviene.
2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è notificato con le modalità indicate all'art. 24 del presente regolamento o spedito per raccomandata con avviso di ricevimento ai membri delle Commissioni, almeno tre giorni prima della riunione.
3. L'avviso può essere consegnato a mani del convocato con qualsiasi modalità: il Commissario rilascia attestazione di ricevuta dell'avviso di convocazione.
4. L'avviso di convocazione viene esteso, per conoscenza, ai capigruppo consiliari ed ai componenti supplenti.
5. **Nel caso in cui sia presente il consigliere membro effettivo della commissione, il componente supplente può intervenire, senza diritto di voto e senza diritto a percepire indennità alcuna.**
6. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente e deve comprendere anche gli affari la cui trattazione sia stata richiesta, per iscritto, da un componente la Commissione.
7. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'ufficio competente della sede comunale almeno 24 ore prima della seduta, a disposizione dei membri della commissione.
8. Le sedute della commissione sono normalmente pubbliche; sono segrete quando si debbono trattare affari riguardanti persone o quando la particolare delicatezza degli argomenti all'esame lo renda necessario od opportuno.
9. Le Commissioni consiliari si svolgono con le modalità previste dai successivi artt. 29 e 29 bis in quanto applicabili.

Art. 20

Validità delle sedute delle commissioni consiliari

1. Per la validità delle sedute delle commissioni consiliari occorre l'intervento di tanti commissari il cui voto, ai sensi di quanto disposto dal 7° comma dell'art. 16 del presente regolamento rappresenti la metà più uno dei componenti il Consiglio Comunale.
2. Le decisioni delle commissioni si intendono approvate quando siano intervenute con la presenza di cui al 1° comma del presente articolo ed abbiano riportato un voto favorevole tale da rappresentare la metà più uno della somma dei voti assegnati ai singoli componenti della commissione, che abbiano preso parte alla votazione.

Art. 21
Partecipazione di consiglieri non componenti
le commissioni consiliari

1. Ogni consigliere ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di commissione diversa da quella alla quale appartiene.
2. Se la commissione è riunita in seduta segreta, deve ottenere espressa autorizzazione del suo presidente.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con voto consultivo, alle riunioni di tutte le commissioni, anche quando non siano componenti delle stesse.

Art. 22

Verbali delle sedute delle commissioni consiliari

Copia dei verbali delle sedute delle commissioni, che possono essere redatti anche in forma sommaria, sono trasmesse al Sindaco ed ai capigruppo consiliari dal Segretario della commissione e devono, di norma, essere depositate nei fascicoli delle proposte degli atti deliberativi cui si riferiscono, perchè possano essere consultate prima e durante le riunioni del Consiglio Comunale.

TITOLO II

NORME PER LA CONVOCAZIONE

DEL CONSIGLIO

CAPO I

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 23
Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal Presidente del Consiglio a mezzo di avvisi scritti.
2. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente la convocazione viene fatta **dal Vicepresidente** ed in via gradata dal Consigliere più anziano di età.

Art. 24
Notifica

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun consigliere presso il suo domicilio, a mezzo di un messo comunale.
2. La notificazione può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata, o a persona addetta alla casa, con le modalità di cui all'art. 139 del Codice Procedura Civile.
3. La notifica può essere sempre fatta dal messo comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito, entro la circoscrizione territoriale del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 138 del Codice Procedura Civile.
4. Il messo deve rimettere alla Segreteria comunale dichiarazione di avvenuta notifica, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge e dal Regolamento.
5. La dichiarazione di avvenuta notifica, certificata dalla firma del messo comunale, può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più consiglieri.
6. I consiglieri che non risiedono nel comune possono designare un loro domiciliatario residente nel comune indicando, per scritto, con lettera indirizzata all'Ufficio Segreteria Generale, il nominativo e l'indirizzo delle persona alla quale possono essere consegnati gli avvisi di convocazione.
7. Mancando tale designazione il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione dal messo comunale al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.
8. Nei casi regolati dal precedente comma, con la spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica sancito dalla legge.
9. Si ritiene altresì osservato, ad ogni effetto, l'obbligo della notifica, quando l'avviso venga consegnato a mani del consigliere destinatario in uffici comunali o da funzionari comunali ed il medesimo rilasci attestazione di avvenuta ricezione dell'avviso stesso, mediante sottoscrizione, controfirmata dal funzionario comunale, che ha provveduto alla consegna.
10. Con le stesse modalità e negli stessi termini l'avviso di convocazione deve essere notificato agli assessori.

Art. 25
Termini per la notifica

1. L'avviso di convocazione, riprodotto nell'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
3. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione di taluni affari iscritti all'o.d.g. sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti al momento della sospensione, il Presidente dovrà notificare avviso del rinvio ai soli consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio.
4. Ai consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, ora ed affari rimasti da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.
5. Nel caso che, dopo effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata limitatamente agli argomenti all'o.d.g. dell'avviso di convocazione, qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato, ancorchè tardivamente.

Art. 26
Convocazioni d'urgenza

1. Il consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il comune e per i cittadini.
2. In questo caso, l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri, comunque, almeno 24 ore prima della seduta.
3. Il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione. I documenti restano a disposizione dei consiglieri fino al momento della discussione.

Art. 27

Norme per la compilazione dell'o.d.g.

1. L'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Comunale è compilato dal Presidente del Consiglio, di concerto con la Giunta Comunale.
2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo che sia consentito ai consiglieri di rendersi conto dell'argomento da trattare.
3. Gli oggetti sono iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) le questioni attinenti la composizione degli organi istituzionali (Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Sindaco)
 - b) le ratifiche delle deliberazioni della Giunta Comunale, adottate a norma **dell'art. 42, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000**
 - c) le proposte del Sindaco
 - d) le "questioni richieste" da un quinto dei consiglieri, a norma del **dell'art. 39, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000**
 - e) le "proposte" dei consiglieri nell'ordine di presentazione, facendo comunque precedere quelle sottoscritte da più consiglieri, con riferimento al numero dei sottoscrittori
 - f) gli altri argomenti
 - g) gli argomenti da trattarsi in seduta segreta.
4. Non si farà luogo a discussione di proposte di deliberazioni iscritte all'o.d.g., in merito alle quali non siano stati espressi, se richiesti, i pareri obbligatori di cui all'**art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000**.
5. I pareri di cui al comma 4 del presente articolo devono essere depositati, insieme con la proposta, almeno 24 ore prima della riunione del consiglio comunale.
6. Non potranno essere prese in considerazione proposte che comportino spese, ove non risulti **apposto il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000**.
7. Le interrogazioni, le interpellanze, gli ordini del giorno e le mozioni sono iscritti secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 28

Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi nell'ordine del giorno compete, nell'ordine, all'Autorità governativa, al Sindaco, quale capo dell'amministrazione, alla Giunta Comunale ed ai consiglieri comunali.
2. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per scritto, anche da un solo consigliere, accompagnate da una relazione illustrativa e dallo schema della proposta che si chiede di sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio.
3. Le proposte indicate al 2° comma del presente articolo devono essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla data in cui sono pervenute.
4. Il Presidente del Consiglio può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al consigliere proponente, entro 10 giorni da quello in cui è pervenuta richiesta di iscrizione.
5. Il consigliere comunale interessato, ha diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, in sede di comunicazioni, di chiedere che il Consiglio si pronunci in merito alla iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.
6. Ove intenda avvalersi di tale diritto egli deve farne richiesta scritta al Presidente del Consiglio, almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza ed il medesimo deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.
7. Il Consiglio, prima della trattazione degli altri argomenti iscritti all'o.d.g., decide a maggioranza, sentiti un solo consigliere a favore ed uno contrario.
8. Gli argomenti rinviati o non discussi nelle sedute in cui erano iscritti all'o.d.g. devono essere iscritti, di norma, nell'avviso di convocazione della seduta successiva nello stesso ordine, prima delle altre proposte.

TITOLO III

LE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I

DICIPLINA GENERALE DELLE ADUNANZE CONSILIARI

Art. 29

Sede e modalità di svolgimento delle riunioni consiliari

1. Fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nella sala consiliare.
2. La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 29 bis

Svolgimento delle riunioni in videoconferenza

1. In alternativa a quanto previsto al precedente art. 29, sussistendone comprovata necessità, le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari si svolgono con le seguenti modalità:
 - In "videoconferenza" o a "distanza", in collegamento da remoto, senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione;
 - In modalità "mista" con i componenti in presenza (presso la sala consiliare o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione) o in collegamento in videoconferenza .
2. In caso di videoconferenza, la sede della riunione è virtuale e, convenzionalmente, è da intendersi presso la sede del Comune di Sassuolo.
3. La scelta della modalità per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, comunque da motivare ai sensi del comma 1, rientra nelle prerogative del Presidente, o in caso di assenza del suo sostituto ai sensi dell'art. 23, informati i capigruppo.
4. Per motivi gravi, urgenti e sopravvenuti, il Consiglio Comunale può svolgersi in modalità videoconferenza diversamente da quanto deciso in Commissione Capigruppo, con onere di informazione preventiva ai Consiglieri.
5. La modalità mista sarà ammessa solo in caso di comprovate necessità di salute e/o di lavoro, previa richiesta del Consigliere interessato.
6. La riunione in forma telematica a "distanza", mediante lo strumento della videoconferenza, deve tenersi comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, con l'utilizzo di strumenti informatici, idonei allo scopo, messi a

disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza e ad accertare l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

7. Al momento della convocazione deve essere indicata la modalità con la quale si svolgerà la seduta del Consiglio, qualora questa non si svolga in "presenza" saranno fornite ad ogni consigliere le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.
8. La pubblicità della seduta è garantita mediante un collegamento dedicato in streaming con la sala consiliare o, in alternativa, attraverso la pubblicazione in differita della medesima registrazione sul sito istituzionale dell'Ente da rendere accessibile entro le 24 ore dalla conclusione della seduta.
9. La pubblicità delle sedute è sospesa, ed è parimenti sospesa la registrazione, mantenendo in videoconferenza solo i consiglieri comunali, il Segretario Generale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali trattati. In tali occasioni si applicano le regole previste per le sedute segrete (art. 38) su piattaforma dedicata ed i consiglieri sono tenuti a garantire la segretezza anche da remoto.
10. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video ed il loro numero ai fini della validità della seduta. Il collegamento deve inoltre consentire al Presidente di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione e deve consentire a tutti i componenti di intervenire nella discussione e di esprimersi simultaneamente con la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
11. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Presidente la dichiara tale, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, della data e dell'ora d'inizio della stessa.
12. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
13. Il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, dando atto espressamente nel verbale delle modalità di partecipazione dei singoli componenti (in "videoconferenza" o in "presenza" presso la sede indicata in convocazione).
14. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Generale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti (secondo i quorum previsti da regolamento, dallo Statuto, dalla legge).
15. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le

misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese. L'identificazione dei votanti e la corrispondenza della stessa al voto espresso è accertata dal Presidente.

16. Al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito per consentire la successiva verbalizzazione da parte del Segretario Generale.
17. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.
18. Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri nel corso delle discussioni, vengono registrati su supporto ottico o magnetico, analogico o digitale, che costituisce resoconto della seduta. La registrazione è di competenza del Presidente o del Segretario Generale.
19. Il verbale della seduta, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale o suo vicario nelle modalità consuete.

Art. 30
Presidenza delle sedute

1. La Presidenza del Consiglio Comunale è disciplinata dallo statuto comunale, a norma **dell'art. 39 del Decreto Legislativo 267/2000.**

Art. 31
Poteri del Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato, con l'intervento degli scrutatori.
2. Il Presidente è investito dei più ampi poteri discrezionali per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, garantire la regolarità delle discussioni e la legittimità delle deliberazioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira al criterio della imparzialità, intervenendo a tutela delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
4. Compete al Presidente l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio ed organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

GLI SCRUTATORI

Art. 32

Nomina ed attribuzioni degli scrutatori

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il presidente designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
2. La minoranza deve sempre essere rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono avvertire preventivamente il Presidente, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
6. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il segretario riproduce nel verbale del provvedimento deliberativo.
7. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
8. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario, che ne assicura la distruzione.
9. Le schede contestate annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
10. Nel verbale, in caso di votazione mediante scrutinio segreto, deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.
11. Nelle votazioni palesi, l'assenza o il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.
12. Ogni consigliere può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante immediata ripetizione della stessa, su invito del Presidente.

Art. 33
Disciplina in merito legalità adunanze consiliare

1. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei consiglieri necessario per poter validamente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i consiglieri intervenuti.
4. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula degli stessi consiglieri presenti al momento dell'appello. I consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale ove, in base a tale comunicazioni, accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.
5. Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se siano presenti gli stessi consiglieri presenti all'atto dell'appello, salvo che ciò non venga espressamente richiesto anche da uno solo dei consiglieri.
6. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, ai fini deliberativi, il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, può disporre la sospensione temporanea della riunione, per una durata da stabilire, a sua discrezione, non superiore a 10 minuti; dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.
7. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi sciolta.
8. Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri rimasti presenti sino al momento dello scioglimento dell'adunanza.

Art. 34
Numero legale

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno il numero minimo dei consiglieri richiesto dalla legge e dello Statuto per le sedute di seconda convocazione.
3. I consiglieri che escono dalla sala, avendone data comunicazione, non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi si computano nel numero dei presenti agli effetti della determinazione del numero legale per validamente deliberare.
5. I consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione e non vi partecipino si computano agli effetti della determinazione del numero legale per validamente deliberare.

Art. 35

Partecipazione degli assessori alle sedute consiliari

1. I componenti della Giunta hanno facoltà e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute consiliari.
2. Essi hanno altresì diritto di parlare, ogni volta che lo richiedano.

Art. 36
Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per gli stessi affari iscritti all'ordine del giorno, in altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.
2. La seduta che segue ad una iniziata con la presenza del numero legale ed interrotta nel suo corso per essere questo venuto meno, è anch'essa seduta di seconda convocazione, per gli affari rimasti da trattare.
3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione possono essere fissati direttamente dal Presidente.
4. La convocazione del Consiglio per tali sedute deve essere effettuata con avvisi scritti, negli stessi modi prescritti per la prima convocazione.
5. Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli consiglieri non intervenuti nella prima convocazione od assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. In seconda convocazione non possono essere poste in votazione proposte su materie per le quali la legge richieda la presenza di un particolare numero di consiglieri, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'affare.
7. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con indicazione nominativa dei consiglieri intervenuti.
8. Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti affari non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali affari devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli già iscritti all'o.d.g. della seduta di prima convocazione. Per essi è comunque richiesta le presenze previste per le sedute di prima convocazione.

CAPO II

**DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
E DELLE VOTAZIONI**

**Art. 37
Sedute pubbliche**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono, di norma, pubbliche.
2. Le sedute sono non pubbliche, nei casi indicati al successivo art. 37 del presente Regolamento.
3. La elezione dei componenti delle commissioni consiliari e delle altre commissioni previste per legge o comunque dei componenti di qualsiasi organo collegiale è effettuata in seduta pubblica, mediante votazione palese, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente.
4. Su proposta motivata del presidente o di almeno tre consiglieri, il consiglio può deliberare a maggioranza dei presenti di riunirsi o proseguire la riunione in seduta segreta. La proposta è posta in votazione senza che su di essa sia consentito preventivo dibattito.

Art. 38
Sedute segrete

1. Si fa luogo a seduta segreta esclusivamente nei casi in cui, a giudizio del Presidente o della maggioranza dei consiglieri presenti, si ravvisi la necessità o si prospetti la eventualità di una discussione o di interventi che comportino valutazioni od apprezzamenti discrezionali su qualità, attitudini, meriti, demeriti o comportamenti di persone fisiche.
2. I verbali delle deliberazioni adottate in seduta segreta non devono riportare il contenuto degli interventi.
3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti il Consiglio Comunale, il Segretario Comunale ed i responsabili dell'Ufficio Segreteria, vincolati al segreto d'ufficio, in quanto addetti a mansioni di collaborazione per la stesura dei verbali.
4. Eventuali votazioni in merito a proposte trattate in seduta segreta debbono aver luogo esclusivamente mediante schede segrete.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 39

Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri comunali nella discussione degli affari hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure: esse devono riguardare esclusivamente atteggiamenti, opinioni o comportamenti di natura e rilievo politico-amministrativo.
2. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti della buona creanza, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti o che offendano l'onorabilità delle persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi sanciti nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo nella stessa seduta, il Presidente gli toglie la parola, fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, decide votando senza discussione per alzata di mano.

Art. 40
Norme generali per gli interventi

1. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco rivolti al Presidente.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente e possono intervenire solo dopo che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri.
4. Ove esse avessero luogo, nonostante il divieto, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendo la parola al consigliere iscritto a parlare.
5. I consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la durata della lettura non può eccedere di norma, i cinque minuti.
6. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma 7 del presente articolo.
7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.

Art. 41
Tumulti in aula

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.
2. In quest'ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 42
Comportamento del pubblico

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine due di essi sono comandati, di norma, in servizio, per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
2. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio alle stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso in merito alle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
3. Un apposito spazio dell'aula è riservata ai rappresentanti della stampa.
4. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma.
5. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongono, con decisione motivata presa a maggioranza del Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta, a porte chiuse.
6. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza sia richiesta per compiti istituzionali in funzione dello svolgimento della seduta.

Art. 43

Ammissione di funzionari alla seduta

1. Il Presidente, anche su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali, perchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario allo svolgimento dei lavori consiliari.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi, per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti in merito alle proposte in discussione
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano lo spazio riservato ai consiglieri, restando a disposizione nella sala, se in tal senso richiesti.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI CONSILIARI

Art. 44
Comunicazioni

1. Concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Municipale su fatti e circostanze di particolare rilievo.
2. Il Presidente potrà quindi dare la parola a quei consiglieri, che ne abbiano fatto richiesta scritta e depositata almeno 24 ore prima della seduta, per la celebrazione di eventi, commemorazioni di persone o per la manifestazione di sentimenti del Consiglio, d'interesse locale e generale.
3. Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute da parte del Presidente e dei consiglieri che intervengono, in modo da non compromettere la prosecuzione della discussione degli argomenti iscritti all'o.d.g..
4. Le comunicazioni del Presidente e dei componenti la Giunta precedono quelle dei consiglieri.
5. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un solo consigliere per ciascun gruppo.

Art. 45
Ordine della discussione

1. Alle comunicazioni di cui all'art. 44, fa seguito la trattazione e la discussione delle interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni, nell'ordine in cui sono iscritte all'ordine del giorno, facendo precedere comunque la discussione degli oo.dd.gg. a norma dell'art. 58 del presente regolamento.
2. La trattazione e discussione delle interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni non può, complessivamente, protrarsi per un lasso di tempo superiore ad un'ora dal momento dell'inizio della trattazione delle stesse.
3. Dopo le comunicazioni inizia la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno, che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono state elencate nell'avviso di convocazione.
4. L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione, a maggioranza, senza discussione.
5. Nel caso in cui sorga in merito dissenso, il Presidente pone la proposta in votazione; il Consiglio decide a maggioranza, senza discussione.
6. L'esame di dette questioni deve comunque avvenire nell'ordine in cui risultano iscritte nell'avviso di convocazione.
7. Indipendentemente da quanto stabilito al 4° e 5° comma del presente articolo non può, comunque, sospendersi la discussione di un argomento tra quelli indicati al 3° comma del presente articolo, se non dopo che la discussione si sia conclusa con votazione.

Art. 46

Divieto di deliberare su argomenti non iscritti all'o.d.g.

1. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'o.d.g. della seduta.
2. La discussione su argomenti non iscritti all'o.d.g. è consentita, su proposta del presidente, quando tutti i consiglieri esprimano voto favorevole alla proposta.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'o.d.g., quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 47

Norme per la discussione generale

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine.
2. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun capo gruppo, od altro consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo, può parlare due volte: la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore e per la dichiarazione di voto.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione anch'essi due volte, la prima per non più di cinque minuti per confermare il proprio assenso o dissenso o per dichiarazione di voto.
4. I termini di tempo previsti dai due commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, ai piani urbanistici e loro varianti e a regolamenti comunali. In ogni altra occasione limiti al tempo più ampi possono essere fissati dalla commissione dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'affare.
5. Ciascun consigliere ha poi diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con brevi dichiarazioni.
6. Trascorsi i tempi di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente dopo aver invitato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo ulteriore che chiede gli venga accordato, per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide a maggioranza, senza discussione.

Art. 48
Gli emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è dichiarata chiusa dal Presidente. Da quel momento non sono più consentiti interventi.

Art. 49
Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale ha luogo quando viene eccepito che un argomento non debba discutersi, per qualsiasi motivo.
2. La questione sospensiva consiste in una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di un fatto o a una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.
4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di precedere o proseguire la discussione nel merito.
5. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
6. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 50

Richiami all'ordine del giorno

1. I richiami all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale e rientrano nella esclusiva competenza del Presidente.
2. Sui richiami ad attenersi all'ordine del giorno non è ammessa discussione.

Art. 51
Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere oggetto di critica in relazione alla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri, opinioni o dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in quale delle ipotesi sopramenzionate egli ravvisi si incorra nel caso specifico: il presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il consigliere insiste, anche dopo la pronuncia negativa del presidente, decide il Consiglio a maggioranza, senza discussione, per alzata di mano.
4. E' facoltà del Presidente rinviare la discussione in merito a "fatto personale" al termine della seduta.
5. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato.
6. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.
7. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio una commissione composta da tre membri che indaghi e giudichi sulla fondatezza dell'accusa.
8. In merito alla richiesta decide il Consiglio a maggioranza, con votazione palese.
9. Se la richiesta viene accolta il Presidente propone una terna di consiglieri, di cui uno di minoranza con esclusione dei consiglieri coinvolti nel fatto.
10. Sulla proposta decide il Consiglio Comunale senza discussione, con votazione palese.
11. La commissione riferisce, per iscritto, entro il termine assegnato.
12. Il consigliere prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 52

Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dopo le eventuali repliche sue o del relatore e controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa solo per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione. Anche i loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
3. I consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengono opportuno, possono indicarne i motivi. La motivazione è obbligatoria, quando i consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

Art. 53

Ora di chiusura delle sedute

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dalla commissione dei capigruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i propri lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o parte di essi, che rivestano particolare urgenza od importanza.

Art. 54

Prosecuzione della seduta ad altro giorno

1. Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare sia iscritto all'ordine del giorno, oltre a quelli rimasti da trattare, nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i consiglieri assenti, almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane in seduta di prima convocazione.

Art. 55
Conclusioni della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.
2. Quando l'ora fissata per la conclusione della seduta, la trattazione dell'affare in quel momento in discussione viene comunque continuata e conclusa fino alla votazione.
3. Il Presidente, prima di dichiarare sciolta l'adunanza consiliare, informa i consiglieri se la seduta proseguirà nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione oppure se il Consiglio verrà riconvocato a domicilio.

TITOLO IV

ORDINI DEL GIORNO,

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE

E MOZIONI

DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 56

Diritto di presentazione

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del comune o di particolare interesse.
2. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze è assegnata a richiesta del proponente alla competenza delle Commissioni Consiliari Permanenti o al Consiglio Comunale. Le relative istanze sono iscritte all'o.d.g. del Consiglio con le modalità indicate nel presente regolamento.
3. Le mozioni e gli ordini del giorno su problemi urgenti o fatti di particolare ed immediato rilievo sono presentati almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco e sono dallo stesso sottoposti alla Commissione dei Capigruppo, prima della discussione in aula, anche per ricercare un accordo su un testo unificato ove sullo stesso argomento siano presentati più documenti. Quando ciò non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.
4. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni debbono essere sempre formulate per scritto e firmate dal proponente.
5. Nessun consigliere può presentare più di due interrogazioni o interpellanze od ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.

Art. 57

Discussione contestuale

1. Il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, che interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno relative agli stessi argomenti o ad argomenti analoghi o strettamente connessi siano raggruppate e svolte contemporaneamente.
2. Qualora su una o più mozioni od ordine del giorno si proceda ad una unica discussione le interrogazioni o interpellanze si intendono assorbite dal dibattito sulla mozione od ordine del giorno.

CAPO II
GLI ORDINI DEL GIORNO

Art. 58
Contenuto degli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico amministrativo, che di norma si traduce in un invito o in un auspicio, su fatti e questioni di interesse della comunità locale o anche eccezionalmente di particolare interesse nazionale od internazionale, che investono problemi politico-sociali, di carattere generale.
2. Sono presentati, in iscritto, con le stesse modalità previste per le interrogazioni e le interpellanze e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni ed interpellanze.
3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta.
4. Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra, di norma, per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco od un Assessore, per precisare la posizione della Giunta e le risultanze emerse nella riunione della commissione dei capigruppo e i consiglieri che lo richiedano, nello stesso limite di tempo sopra fissato.
5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
6. Il Consiglio stabilisce, contestualmente tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.

CAPO III
LE INTERROGAZIONI

Art. 59
Contenuto delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una domanda presentata per iscritto al Sindaco per sapere se un fatto sia vero, se una qualche informazione sia pervenuta o sia esatta, se il Sindaco intenda comunicare al Consiglio notizie od esibire documenti, abbia preso o intenda prendere qualche provvedimento su questioni determinate di competenza dell'amministrazione comunale; o comunque per sollecitare informazioni sull'attività dell'amministrazione comunale.
2. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro, conciso ed in termini espliciti.
3. Alla interrogazione viene data risposta verbale, ovvero scritta su espressa richiesta del proponente, nella commissione consiliare competente o nel corso della seduta del consiglio in cui viene iscritta all'o.d.g.
4. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione urgente presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari.
In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta con le modalità indicate ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 60
Svolgimento delle interrogazioni

1. La risposta del Sindaco o dell'assessore delegato, alle interrogazioni, possono dar luogo ad una breve replica da parte dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.
2. Nel caso in cui l'interrogazione sia sottoscritta da più consiglieri il diritto di replica spetta solo ad uno degli interroganti. Salvo diverso accordo tra gli interroganti, si intende che il diritto compete al primo firmatario.
3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che più interrogazioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di una risposta unica.

CAPO IV
LE INTERPELLANZE

Art. 61
Contenuto delle interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
2. Con essa può inoltre essere chiesto al Sindaco o alla Giunta che precisino al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.
3. Per la presentazione e la trattazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti agli articoli 58 e 59 relativi alle interrogazioni.

Art. 62
Svolgimento delle interpellanze

1. Chi ha presentato una interpellanza ha il diritto di illustrarla, di norma, per non più di cinque minuti e dopo la risposta, non eccedente i cinque minuti, di esporre sinteticamente le ragioni per le quali egli si dichiara soddisfatto o non soddisfatto.
2. Nel caso in cui l'interpellanza sia sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrazione compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interpellanti si intende che tali diritti competono al primo firmatario.

Art. 63
Norme comuni in tema di discussione delle interrogazioni
e delle interpellanze

1. Nessun consigliere potrà presentare interrogazioni o interpellanze urgenti se non sia esaurita la trattazione di quelle già presentate in via ordinaria.
2. Se il consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto preventivamente il rinvio della trattazione ad altra adunanza.
3. Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo ed in quelle convocate per esaminare affari di particolare importanza, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, fatto salvo quanto disposto all'art. **43, comma 3, del decreto Legislativo 267/2000**.
4. Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare affare o materia iscritti all'ordine del giorno della seduta, per la discussione e votazione di formale provvedimento deliberativo, sono discusse al momento della trattazione dell'affare cui si riferiscono.

CAPO V

LE MOZIONI

Art. 64
Le mozioni

1. La mozione consiste in una proposta di deliberazione in materie di competenza del consiglio comunale, ricomprese tra quelle tassativamente elencate all'**art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000**.
2. La mozione deve essere presentata in scritto e può essere avanzata anche da un singolo consigliere.
3. Sulla proposta devono essere espressi i pareri di cui **all'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000**: in assenza di detti pareri il Presidente dichiara la proposta improcedibile, senza consentirne la discussione.
4. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.

Art. 65
La mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il Presidente decide a suo insindacabile giudizio se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

TITOLO V

FORME E MODALITA' VOTAZIONI

Art. 66

**Pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000
ed attestazione copertura finanziaria**

1. Il presidente dichiara improcedibile la proposta di deliberazione e non la pone quindi in votazione quando in merito alla stessa non siano stati espressi i pareri obbligatori di cui **all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**.
2. Se la proposta di delibera viene approvata con modificazioni a seguito di emendamenti che riguardino elementi essenziali o comunque attengano la regolarità contabile di cui **all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, il Presidente propone la sospensione dell'esame e della votazione della proposta per acquisire nuovi pareri e conferma della attestazione della copertura finanziaria, rinviando la votazione ad altra seduta consiliare.
3. Ove sorga contestazione in merito alla proposta di rinvio del presidente, decide il Consiglio Comunale senza discussione.

Art. 67
Forme di votazione

1. L'espressione di voto è normalmente palese.
2. La votazione ha luogo mediante scrutinio segreto solo nei casi indicati dal presente regolamento o da norma statutaria o di legge.
3. Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

Art. 68
Modalità votazioni in forma palese

1. Quando la votazione avviene in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti la proposta di provvedimento invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
3. Accertato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
4. Le votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purchè immediatamente dopo la loro effettuazione.
5. Se anche dopo la controprova uno o più consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
6. I consiglieri che si astengono debbono dichiararlo, affinchè ne sia presa nota nominativa a verbale.

Art. 69

La votazione per appello nominale

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "si" o del "no".
2. Il Segretario esegue l'appello, cui i consiglieri rispondono dichiarando il loro voto ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per l'appello nominale è annotato a verbale.

Art. 70
Ordine delle votazioni

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'affare o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione al riguardo;
 - b) la votazione sulla proposta di rinvio si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, il Presidente od un Assessore, per la Giunta, ed un Consigliere per ogni gruppo, che intenda formulare osservazioni in merito;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno un consigliere ha chiesto che siano votati separatamente, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia demandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, quale risultante dallo schema originario modificato, in conformità a quanto in precedenza deciso.
2. Quando per gli schemi di provvedimenti proposti dalla Giunta non vengono approvate proposte di modifica e non vi è discussione la votazione s'intende avvenuta sul testo proposto, depositato ed in merito al quale sono stati espressi i pareri di cui all'art. **49 del Decreto Legislativo 267/2000**.
3. Per ogni proposta deve essere effettuata distinta votazione.
4. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione di eventuali modifiche.

Art. 71
Votazioni mediante schede segrete

1. Quando per legge o per regolamento sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nel caso di votazione a mezzo di scheda, si procede come appresso:
 - a) le schede vengono distribuite da un usciere e debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro del Comune, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possono costituire segno di riconoscimento;
 - b) se si tratta di nomine che implicano da parte dei consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.
3. I nominativi esuberanti iscritti nella scheda, oltre il numero come sopra previsto, si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo esuberante.
4. Quando la legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Presidente incontrino l'opposizione di uno o più consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio, che decide con votazione in forma palese, dopo un intervento a favore e uno contro. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal Presidente, la seduta viene sospesa per permettere la riunione della Commissione dei Capigruppo, la quale formula, a maggioranza, una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alle decisioni del Consiglio, senza discussione.
6. Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimi, i consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.
7. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
8. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato della stessa.
9. I consiglieri che non partecipano alla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.

10. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, che è costituito dai consiglieri presenti meno quelli che hanno preventivamente dichiarato di non partecipare alla votazione.
11. Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
12. Il carattere "segreto" della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Art. 72
Esito delle votazioni

1. Salvo che per i casi, espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, nei quali si richieda un "quorum" speciale di maggioranza, ogni proposta di deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.
2. Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
4. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro la proposta di provvedimento in trattazione, il Presidente proclama il risultato della votazione con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
5. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e dei voti contrari alla proposta nonché quello dei consiglieri astenuti.

Art. 73

Dichiarazione di immediata eseguibilità

La proposta di immediata esecutività della deliberazione ai sensi dell'art. **134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267** si intende approvata anche se non sottoposta dal Presidente a separata distinta votazione quando sia contestuale alla proposta messa ai voti, se la proposta di deliberazione nel testo integrale, così come formulato, è stata approvata con la maggioranza dei componenti il Consiglio e non sia stato diversamente deciso.

Art. 74

Divieto di interventi durante le votazioni

1. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione del risultato.
2. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

TITOLO VI

LE DELIBERAZIONI

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 75
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha competenze limitatamente agli atti elencati all'**art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**.
2. Le deliberazioni di cui al **4° comma dell'art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000**, relative a variazioni di bilancio adottate dalla Giunta in via d'urgenza, devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, indetta dopo la loro adozione.

Art. 76
Testo delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo conforme alle proposte messe in votazione.
2. Quando non vi sia discussione e non vengano formulate osservazioni, il Consiglio vota sulla proposta di deliberazione formulata dalla Giunta che viene, normalmente, dato per letto.
3. Quando si faccia luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.
4. Qualora gli atti approvati necessitano di perfezionamenti e coordinamenti meramente formali, che ne lasciano immutati tutti i contenuti sostanziali, il Segretario provvede di conseguenza, in sede di stesura del verbale.
5. Non possono essere poste in votazione proposte di deliberazione modificative di proposte in merito alle quali siano stati espressi i pareri obbligatori di cui all'**art. 49 del decreto legislativo 267/2000** quando le modifiche attengono ad elementi sostanziali sulla scorta dei quali sono stati espressi i richiesti pareri, senza il preventivo nuovo parere.

Art. 77

Provvedimenti di ritiro delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.
2. Esso ha anche il potere di riesaminare le proprie decisioni o sostituirle con atti più idonei e rispondenti al pubblico interesse: in particolare modo ove si verificano fatti nuovi.
3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive, non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica o della revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato.
4. Quando il Consiglio Comunale riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento deve porvi rimedio, riformando l'atto o sostituendo con altro conforme alla legge.

TITOLO VII

VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 78
Contenuto dei verbali

1. I processi verbali delle deliberazioni devono dare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare.
2. Essi devono riportare:
 - a) la data e l'ora della seduta consiliare
 - b) il numero ed il nome dei consiglieri presenti
 - c) il nome di chi ha presieduto la seduta
 - d) il nome del segretario verbalizzante
- e) il numero dei consiglieri presenti con la indicazione del numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, il numero dei voti contrari ed il numero dei consiglieri eventualmente astenuti
- f) il testo integrale della parte dispositiva
- g) la sottoscrizione del segretario verbalizzante e del presidente.
3. Dal verbale deve desumersi se la seduta abbia avuto luogo in forma non pubblica e se la votazione sia avvenuta mediante scrutinio segreto; in assenza di dette indicazioni la seduta si intende abbia avuto luogo in forma pubblica e lo scrutinio in forma palese.
4. Gli interventi dei consiglieri vengono riportati integralmente a verbale, o ad esso allegati, quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, a condizione che il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario verbalizzante prima della sua lettura o, comunque, prima dello scioglimento dell'adunanza consiliare.
5. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al segretario con l'assenso del presidente, per la loro integrale trascrizione a verbale.
6. Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni, dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale.
Tuttavia, ove il Presidente od un consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, delle stesse può essere fatta menzione a verbale, in modo conciso, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
7. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare esclusivamente, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza indicazioni di particolari che possono recare pregiudizio alle persone o gli intervenuti.
8. Ai verbali sono allegati i pareri di cui all'**art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

Art. 79
Riproduzione interventi su nastri fonografici
e relativa conservazione

1. Gli interventi del Presidente, del relatore e dei singoli consiglieri vengono registrati su nastro o supporto magnetico.
2. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche vengono poi, a cura dell'Ufficio Segreteria Generale, racchiusi in apposite custodie con sopra riprodotta la data della seduta consiliare e conservati a documentazione della seduta.
3. Gli stessi, solo a richiesta dei consiglieri che vi abbiano interesse, sono messi a disposizione per il riascolto e la eventuale riproduzione parziale, con qualsiasi mezzo, di interventi o parte di essi.
4. Il riascolto dovrà, al fine di evitare deterioramenti o manomissioni, essere effettuato esclusivamente utilizzando mezzi, personale, ed in locali, dell'amministrazione comunale.

Art. 80
Pubblicazioni, deposito, rettifiche, approvazione
e conservazione dei verbali

1. I verbali delle deliberazioni restano depositati, a disposizione dei consiglieri, presso gli uffici della Segreteria Generale.
2. Qualsiasi consigliere ha diritto di ottenere che si proceda alla lettura di qualsiasi verbale di deliberazione o di parte di esso, nella seduta consiliare immediatamente successiva alla data della sua richiesta; la richiesta deve essere iscritta al primo punto dell'ordine del giorno.
3. Egli potrà quindi richiedere, solo in quella sede, modifiche e rettifiche.
4. Se un consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo indicando esattamente ciò che intende che sia cancellato od inserito a verbale.
5. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare, in alcun modo, nella discussione di merito oggetto della proposta di rettifica.
6. Sulla proposta di rettifica formulata il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
7. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
8. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre il proponente, un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
9. Delle rettifiche si prende atto nel verbale della seduta. Delle stesse si fa richiamo, a cura del segretario, allegando il relativo verbale, alla deliberazione cui la rettifica si riferisce.
10. Quando non intervenga, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione del verbale di deliberazione, richiesta di modifica o rettifica, i verbali delle deliberazioni si intendono definitivamente approvati sul testo formulato, pubblicato e depositato.
11. Il rilascio di copie, estratti o certificazioni desunte dai verbali è di esclusiva competenza dell'Ufficio Segreteria Generale.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 81

Modifiche del presente regolamento

1. Per la modifica delle norme del presente regolamento è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, come determinata dallo Statuto comunale.

Art. 82

Norma transitoria in materia di gruppi consiliari

1. La disposizione dettata dall'art. 13, in materia di costituzione di Gruppi Consiliari, troverà applicazione a partire dal prossimo mandato amministrativo.
E' riconosciuta, pertanto, legittimità a tutti i gruppi costituitisi nel corso del corrente mandato amministrativo, al momento della approvazione del presente regolamento.
Ai singoli consiglieri che siano usciti dai Gruppi Consiliari costituiti all'inizio del mandato o formatisi successivamente, vengono riconosciuti i diritti e le prerogative sancite per i capigruppo.

Art. 82 bis

Disciplina transitoria in tema di interrogazioni

1. Fino all'approvazione delle norme finalizzate all'adeguamento del presente Regolamento alle sopravvenute norme legislative e statutarie, viene introdotta la seguente disciplina transitoria per la trattazione in consiglio comunale delle interrogazioni:
 - a) le interrogazioni, indirizzate al presidente del consiglio, vengono iscritte ai primi punti dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione del consiglio comunale, nell'ordine cronologico di presentazione quale risultante dalla data e dal numero di protocollo di ricevimento delle stesse;
 - b) l'ordine dell'iscrizione e della trattazione, fermo quanto disposto alla lettera a) del presente articolo, deve aver luogo con una progressione tale che garantisca un alternarsi, in successione, delle interrogazioni presentate dai consiglieri di ciascun gruppo;
 - c) per le interrogazioni resta ferma l'applicazione del limite massimo di due per ciascun consigliere, in una stessa seduta, come dispone l'art. 56 - 5° comma del Regolamento
 - d) alla trattazione delle interrogazioni è riservata, al massimo, la prima ora della seduta consiliare
 - e) il presidente del consiglio dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione delle interrogazioni, decorsi al massimo minuti 15 (quindici) dall'ora indicata per l'inizio della stessa nell'avviso di convocazione, indipendentemente dal numero dei consiglieri comunali presenti
 - f) il presentatore, od uno solo dei presentatori, hanno la facoltà di leggere o illustrare il contenuto delle interrogazioni per non più di 2 (due) minuti
 - g) in caso di assenza di chi ha presentato l'interrogazione non si fa luogo alla trattazione della stessa ed il presentatore assente è considerato aver rinunciato alla risposta, a meno che non abbia richiesto al presidente il rinvio della trattazione ad altra seduta; l'interrogazione viene, per altro, trattata nella seduta consiliare in cui è stata iscritta all'o.d.g., se chi l'ha presentata interviene, e resta presente alla seduta consiliare, prima che sia trascorso il tempo di un'ora dedicato alla trattazione delle interrogazioni, a condizione che non sia nel frattempo iniziata la trattazione degli altri argomenti iscritti all'o.d.g., in merito ai quali l'assemblea consiliare è chiamata a deliberare
 - h) decorsa un'ora dal momento dell'inizio della trattazione delle interrogazioni, il presidente dichiara chiusa la trattazione delle stesse; solo nel caso in cui allo scadere del tempo sia in corso la trattazione di una di queste è consentito il prolungamento del tempo dedicato alla trattazione in atto, fino all'esaurimento della stessa;

è fatta salva, per altro, la facoltà del presidente, in ragione delle circostanze, di prolungare, di non oltre trenta minuti, il tempo riservato alle interrogazioni per consentirne l'esaurimento nella medesima seduta

- i) la risposta ad interrogazioni che non abbia avuto luogo nella seduta consiliare per la quale erano iscritte all'o.d.g. è rinviata alla seduta consiliare successiva a meno che la trattazione sia stata omessa a causa dell'assenza degli interroganti, che non abbiano richiesto al presidente il rinvio della trattazione ad altra seduta
 - l) a seguito della risposta alla interrogazione gli interroganti hanno facoltà di dichiararsi "soddisfatti" o "non soddisfatti" e motivare la dichiarazione stessa per un tempo massimo di 3 (tre) minuti
 - m) le interrogazioni con richiesta di "risposta scritta" vengono, su espressa richiesta degli interroganti, iscritte all'o.d.g. del consiglio comunale se ad esse non sia stata data risposta entro giorni 30 (trenta) dalla data in cui sono pervenute al protocollo generale; l'iscrizione all'o.d.g. del consiglio comunale ha luogo nella prima seduta successiva alla scadenza del predetto termine
 - n) le interrogazioni con richiesta di "risposta in sede di commissione consiliare" vengono iscritte, su espressa richiesta dell'interrogante, all'o.d.g. del consiglio comunale se ad esse non sia stata data risposta entro giorni 30 (trenta) dalla data in cui ha avuto luogo la riunione della commissione; l'iscrizione all'o.d.g. del consiglio comunale ha luogo nella prima seduta successiva alla scadenza del predetto termine
 - o) esaurita la trattazione delle interrogazioni il presidente del consiglio dispone per l'appello nominale e la verifica del numero legale per validamente deliberare sugli altri eventuali argomenti iscritti all'o.d.g. della seduta consiliare
 - p) la disciplina in tema di interrogazioni disposta con il presente articolo trova applicazione anche nel caso in cui una seduta consiliare venga dedicata esclusivamente alla trattazione delle stesse; in tal caso, per altro, non si applicano i limiti temporali indicati alla lettera b) e per la validità della seduta consiliare è richiesta la presenza di almeno 10 (dieci) consiglieri
2. Restano in vigore le norme del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari non contrastanti e comunque compatibili con la nuova specifica disciplina introdotta con il presente articolo, se conformi alle introdotte nuove norme legislative e statutarie.
 3. La disciplina transitoria introdotta con il presente articolo viene approvata a norma dell'art. 81 ed entra in vigore a norma dell'art. 83 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art. 83
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in merito, entrerà in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio a norma dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale di cui al Codice Civile.

INDICE

TITOLO I
NORME GENERALI

CAPO I -	DISPOSIZIONI PRELIMINARI	
Art. 1	Oggetto e finalità del Regolamento	pag. 3
Art. 2	Diffusione	pag. 4
CAPO II -	I CONSIGLIERI COMUNALI	
Art. 3	Assenza vincolo mandato e responsabilità personale	pag. 5
Art. 4	Conferimento di incarichi speciali	pag. 6
Art. 5	Indennità di presenza e rimborso spese	pag. 7
Art. 6	Astensione obbligatoria	pag. 8
Art. 7	Esenzione da responsabilità	pag. 9
Art. 8	Dimissioni	pag. 10
Art. 9	Partecipazione alle sedute e decadenza	pag. 11
Art. 10	Nomine ed incarichi	pag. 12
Art. 11	Funzioni rappresentative	pag. 13
Art. 12	Diritto di accesso agli atti	pag. 14
CAPO III -	I GRUPPI CONSILIARI	
Art. 13	Costituzione	pag. 15
Art. 14	Commissione dei Capigruppo	pag. 16
Art. 15	Disciplina per la gestione delle risorse attribuite per il Funzionamento del consiglio comunale e dei gruppi consiliari	pag. 17
CAPO IV -	LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	
Art. 16	Costituzione, funzionamento e modificazioni delle commissioni consiliari permanenti	pag. 19
Art. 17	Designazione dei componenti le Commissioni Consiliari	pag. 21
Art. 18	Attribuzioni delle Commissioni Consiliari	pag. 22
Art. 18 bis	Disciplina particolare in merito alla Commissione Consiliare Affari Istituzionali, di Controllo e di Garanzia	pag. 23
Art. 19	Convocazione delle Commissioni Consiliari	pag. 24
Art. 20	Validità delle sedute delle Commissioni Consiliari	pag. 25
Art. 21	Partecipazione di consiglieri non componenti le commissioni consiliari	pag. 26
Art. 22	Verbali delle sedute delle commissioni consiliari	pag. 27

TITOLO II
NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE	
Art. 23	Competenza pag. 29
Art. 24	Notifica pag. 30
Art. 25	Termini per la notifica pag. 31
Art. 26	Convocazioni d'urgenza pag. 32
Art. 27	Norme per la compilazione dell'o.d.g. pag. 33
Art. 28	Iscrizione di proposte all'ordine del giorno pag. 34

TITOLO III
LE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I - DICIPLINA GENERALE DELLE ADUNANZE CONSILIARI	
Art. 29	Sede delle riunioni consiliari pag. 36
Art. 30	Presidenza delle sedute pag. 37
Art. 31	Poteri del Presidente pag. 38
GLI SCRUTATORI	
Art. 32	Nomina ed attribuzioni degli scrutatori pag. 39
Art. 33	Disciplina in merito legalità adunanze consiliari pag. 40
Art. 34	Numero legale pag. 41
Art. 35	Partecipazione degli assessori alle sedute consiliari pag. 42
Art. 36	Sedute di seconda convocazione pag. 43
CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E DELLE VOTAZIONI	
Art. 37	Sedute pubbliche pag. 44
Art. 38	Sedute segrete pag. 45
CAPO III - DISCIPLINA DELLE SEDUTE	
Art. 39	Comportamento dei consiglieri pag. 46
Art. 40	Norme generali per gli interventi pag. 47
Art. 41	Tumulti in aula pag. 48
Art. 42	Comportamento del pubblico pag. 49
Art. 43	Ammissione di funzionari alla seduta pag. 50
CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI CONSILIARI	
Art. 44	Comunicazioni pag. 51
Art. 45	Ordine della discussione pag. 52
Art. 46	Divieto di deliberare su argomenti non iscritti all'o.d.g. pag. 53
Art. 47	Norme per la discussione generale pag. 54
Art. 48	Gli emendamenti pag. 55
Art. 49	Questione pregiudiziale o sospensiva pag. 56
Art. 50	Richiami all'ordine del giorno pag. 57
Art. 51	Fatto personale pag. 58
Art. 52	Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto pag. 59
Art. 53	Ora di chiusura delle sedute pag. 60
Art. 54	Prosecuzione della seduta ad altro giorno pag. 61

Art. 55	Conclusione della seduta	pag. 62
---------	--------------------------	---------

TITOLO IV

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 56	Diritto di presentazione	pag. 64
Art. 57	Discussione contestuale	pag. 65

CAPO II - GLI ORDINI DEL GIORNO

Art. 58	Contenuto degli ordini del giorno	pag. 66
---------	-----------------------------------	---------

CAPO III - LE INTERROGAZIONI

Art. 59	Contenuto delle interrogazioni	pag. 67
Art. 60	Svolgimento delle interrogazioni	pag. 68

CAPO IV - LE INTERPELLANZE

Art. 61	Contenuto delle interpellanze	pag. 69
Art. 62	Svolgimento delle interpellanze	pag. 70
Art. 63	Norme comuni in tema di discussione delle interrogazioni e delle interpellanze	pag. 71

CAPO V - LE MOZIONI

Art. 64	Le mozioni	pag. 72
Art. 65	La mozione d'ordine	pag. 73

TITOLO V

FORME E MODALITA' VOTAZIONI

Art. 66	Pareri di cui all'art. 49 della legge 267/2000 ed attestazione copertura finanziaria	pag. 75
Art. 67	Forme di votazione	pag. 76
Art. 68	Modalità votazioni in forma palese	pag. 77
Art. 69	La votazione per appello nominale	pag. 78
Art. 70	Ordine delle votazioni	pag. 79
Art. 71	Votazioni mediante schede segrete	pag. 80
Art. 72	Esito delle votazioni	pag. 82
Art. 73	Dichiarazione di immediata eseguibilità	pag. 83
Art. 74	Divieto di interventi durante le votazioni	pag. 84

TITOLO VI

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 75	Competenze del Consiglio	pag. 86
Art. 76	Testo delle deliberazioni	pag. 87

Art. 77	Provvedimenti di ritiro delle deliberazioni	pag. 88
---------	---	---------

**TITOLO VII
VERBALI DELLE ADUNANZE**

Art. 78	Contenuto dei verbali	pag. 90
Art. 79	Riproduzione interventi su nastri fonografici e relativa conservazione	pag. 91
Art. 80	Pubblicazioni, deposito, rettifiche, approvazione e conservazione dei verbali	pag. 92

**TITOLO VIII
NORME FINALI**

Art. 81	Modifiche del presente regolamento	pag. 94
Art. 82	Norma transitoria in materia di gruppi consiliari	pag. 95
Art. 82 bis	Disciplina transitoria in tema d interrogazioni	pag. 96
Art. 83	Entrata in vigore	pag. 98